



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

TRATTAMENTO FISCALE DEI PREMI IN NATURA NELLE COMPETIZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Posted on 10 Settembre 2024 by Sabatino Pizzano



Gentile Dottore, sono il presidente di un'associazione sportiva dilettantistica che organizza tornei di bocce nel nostro comune. Stiamo pianificando due eventi e vorrei un chiarimento sul trattamento fiscale dei premi che intendiamo offrire. Per la gara principale di bocce, abbiamo pensato di premiare i vincitori con buoni benzina o buoni spesa. Mi chiedo se questi premi siano soggetti a tassazione e se rientrino nell'esenzione dei 300 euro di cui ho sentito parlare recentemente. Inoltre, stiamo organizzando un torneo serale dove vorremmo offrire come premi dei prodotti gastronomici locali, il cui valore è difficile da quantificare precisamente. Come dobbiamo comportarci dal punto di vista fiscale in questo caso? La ringrazio in anticipo per il suo aiuto nel chiarire questi dubbi, che sono fondamentali per la corretta gestione dei nostri eventi sportivi.

Risposta: Caro Presidente, comprendo la sua necessità di chiarezza riguardo al trattamento fiscale dei premi che intendete offrire nei vostri tornei di bocce. La questione è particolarmente rilevante alla luce delle recenti modifiche normative in materia di tassazione dei premi sportivi dilettantistici. Analizziamo nel dettaglio la sua situazione. La Legge 27 febbraio 2024 n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2024, ha introdotto un'importante novità per quanto riguarda la tassazione dei premi sportivi dilettantistici. Per il periodo dal 29 febbraio 2024 al 31 dicembre 2024, è prevista l'esenzione fiscale per i premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche riconosciute dalla Federazione, fino ad un importo massimo di 300 euro per ciascun ente erogatore. Nel caso della vostra gara principale di bocce, i buoni benzina o buoni spesa che intendete offrire come premi di classifica rientrano nella categoria dei premi in natura. Questi premi sono considerati a tutti gli effetti come premi sportivi e quindi soggetti alla nuova normativa. Di conseguenza, se il valore complessivo dei buoni erogati a ciascun atleta dalla vostra associazione non supera i 300 euro nell'arco del periodo indicato, tali premi saranno completamente esenti da tassazione. Gli atleti non dovranno dichiarare questi importi e la vostra associazione non avrà alcun obbligo di effettuare ritenute o adempimenti fiscali. Tuttavia, è importante notare che qualora il valore complessivo dei premi erogati dalla vostra associazione ad un singolo atleta dovesse superare la soglia dei 300 euro, l'intero importo (e non solo la parte eccedente) diventerebbe soggetto a tassazione. In questo caso, sareste tenuti ad applicare una ritenuta del 20% a titolo d'imposta sull'intero valore dei premi. Per quanto riguarda il torneo serale con premi gastronomici di prodotti locali non facilmente quantificabili, la situazione richiede un'attenzione particolare. Anche in questo caso, i premi in natura rientrano nel regime fiscale dei premi sportivi. Tuttavia, la difficoltà di quantificazione del valore pone alcune problematiche pratiche. In linea di principio, sarebbe necessario attribuire un valore commerciale a questi prodotti gastronomici per poter determinare se si rientra o meno nella soglia di esenzione dei 300 euro. In assenza di un valore di mercato facilmente determinabile, potreste fare riferimento al costo sostenuto dalla vostra associazione per l'acquisto di tali prodotti. Nel caso in cui il valore stimato di questi premi gastronomici, sommato ad eventuali altri premi erogati dalla vostra associazione allo stesso atleta nel periodo di riferimento, non superi i 300 euro, potrete beneficiare dell'esenzione fiscale. In caso contrario, dovrete applicare la ritenuta del 20% sul valore complessivo. È fondamentale sottolineare che, per poter beneficiare dell'esenzione, le vostre competizioni devono essere riconosciute dalla Federazione e registrate nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD). Vi consiglio vivamente di tenere una documentazione accurata dei premi erogati, inclusa una stima del valore dei prodotti gastronomici, per poter dimostrare il rispetto della soglia di esenzione in caso di eventuali controlli. Inoltre, è importante che informiate gli atleti di questa nuova normativa e che, in caso di superamento della soglia di 300 euro, siano consapevoli delle implicazioni fiscali.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA